

Venerdì 12/07/2024 • 06:00

SPECIALI PIANIFICARE IN MODO EFFICIENTE

Successione e donazione nel passaggio generazionale delle imprese di famiglia

L'impatto dell'**imposta di successione e donazione** è una delle variabili da considerare nel valutare **modalità e tempistiche** con cui trasferire la proprietà delle **imprese di famiglia** alle generazioni successive. Ciò anche in quanto la normativa prevede, a determinate condizioni, la possibilità di trasferire l'impresa agli eredi in **esenzione d'imposta** o a condizioni molto favorevoli.

di **Federico Innocenti** - Dottore Commercialista, Studio Biscozzi Nobili & Partners

L'imposta di successione e donazione in Italia

Non soltanto nel contesto europeo ma anche a livello mondiale l'Italia può essere attualmente considerata un "paradiso fiscale" per quanto riguarda l'imposta di successione e donazione. La normativa vigente è infatti molto favorevole sotto diversi aspetti. In primo luogo, le **aliquote** applicabili sono piuttosto contenute e vanno da un minimo del 4% su trasferimenti in favore del coniuge e di parenti in linea retta a un massimo dell'8% su trasferimenti tra soggetti terzi.

In aggiunta, al coniuge e ai parenti in linea retta che siano beneficiari di trasferimenti di beni per donazione e per successione spetta (come confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2023) una prima **franchigia di esenzione** dall'imposta di un milione di euro per **le donazioni** e un'**ulteriore franchigia** di importo analogo sui trasferimenti per **successione** (franchigie più contenute pari a euro centomila sono previste per i trasferimenti tra fratelli). A titolo esemplificativo, un figlio beneficiario di un patrimonio complessivo di quattro milioni di euro, ricevuto per metà dal padre e per metà dalla madre tramite due **donazioni in vita** di un milione ciascuna e due trasferimenti per successione di un milione ciascuno potrebbe ricevere, in forza delle franchigie applicabili, l'intero patrimonio di quattro milioni senza scontare alcuna imposta né sulle donazioni né al momento della successione.

Oltre ad aliquote e franchigie piuttosto vantaggiose, la normativa italiana in materia di imposta di successione e donazione prevede **criteri particolarmente favorevoli di valorizzazione** di taluni beni. Ad esempio, per quanto riguarda il trasferimento di beni immobili è possibile utilizzare come base imponibile il valore catastale mentre per le partecipazioni in società non quotate il valore viene determinato sulla base del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio pubblicato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.

Ma in quali casi l'imposta di successione e donazione è dovuta in Italia? L'art. 2 D.Lgs. 346/90 disciplina i **criteri di territorialità** alla base dell'applicazione dell'imposta, prevedendo che se il de cuius/donante è residente in Italia l'imposta è dovuta su tutti i beni ovunque esistenti (in Italia e all'estero), mentre se il de cuius/donante non è residente l'imposta è dovuta solo sui **beni esistenti in Italia**. Tra i beni esistenti in Italia è opportuno segnalare, oltre ai casi più evidenti (ad esempio, immobili italiani), anche fattispecie più peculiari, tra i quali le quote/azioni di società italiane. Pertanto, qualora cadano in successione azioni di società italiane, l'imposta è dovuta in Italia anche se il de cuius non è ivi residente.

I trasferimenti delle società di famiglia

L'art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/90 dispone che sono **esenti da imposta di successione e donazione** i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge (anche tramite i patti di famiglia) di aziende, rami di azienda, quote sociali o azioni, fermo restando che, in caso di **quote sociali** e azioni di società di capitali residenti in Italia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle partecipazioni sociali mediante le quali è acquisito (o integrato) il controllo cd. «di diritto» (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e alla condizione che i beneficiari del trasferimento (discendenti e coniuge) mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento stesso.

Tale norma (che – secondo quanto previsto dalla bozza del decreto di riforma dell'imposta di successione e donazione esaminato dal Governo lo scorso aprile – dovrebbe essere oggetto di alcune modifiche) è stata introdotta nel nostro ordinamento (su impulso comunitario a seguito della raccomandazione n. 99/1069/CE e della comunicazione n. 98/C 93/02 della Commissione Europea)

con la finalità di **favorire**, attraverso la leva fiscale, il **passaggio generazionale** e la **continuità delle aziende** nel tempo.

Ipotizzando, ad esempio, il caso di un padre, socio unico della società di famiglia, che tra i propri figli abbia individuato il soggetto con le caratteristiche e le qualità necessarie per proseguire nell'attività imprenditoriale, il padre potrebbe trasferire a tale figlio, per donazione o per successione, una partecipazione superiore al 50% nella società beneficiando, alle condizioni descritte in precedenza, dell'**esenzione totale dall'imposta** di successione e donazione.

Una modalità molto utilizzata per anticipare, rispetto al momento della successione, il trasferimento della proprietà dell'impresa di famiglia ai discendenti è rappresentata dalla **donazione** in favore di questi ultimi della **nuda proprietà** delle azioni o delle quote, con mantenimento dell'usufrutto vitalizio da parte del capostipite. Dal punto di vista fiscale, tale operazione ha diversi vantaggi. *In primis*, comporta l'applicazione dell'imposta di donazione su un **valore** (quello della sola nuda proprietà che viene determinato sulla base dell'età dell'usufruttuario) **ridotto** rispetto al valore della piena proprietà.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi che il capostipite abbia 60 anni, sulla base dei coefficienti per determinare il valore dell'usufrutto vitalizio in vigore nel 2024, la nuda proprietà avrebbe un valore pari soltanto al 40% della piena proprietà. Occorre inoltre considerare che, al decesso del capostipite, il **consolidamento** dell'usufrutto in capo al **nudo proprietario** non sconta imposta di successione e donazione. Infine, anticipare il trasferimento della nuda proprietà rispetto al momento della successione permette di beneficiare delle **attuali aliquote e franchigie** particolarmente favorevoli, evitando il rischio di possibili modifiche normative che ne determinino in futuro un incremento.

Per completezza, è opportuno far presente che, nell'ipotesi di consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà, il **costo fiscale** dell'usufrutto non incrementerebbe il costo fiscale della nuda proprietà ma andrebbe perso, con possibile realizzo di redditi significativi da parte degli eredi qualora le partecipazioni dovessero essere cedute dopo la morte dell'usufruttuario stesso.

Da ultimo, a fronte degli indubbi vantaggi fiscali che derivano da una donazione della nuda proprietà, è importante sottolineare che, a seguito di tale donazione, il capostipite usufruttuario potrebbe mantenere nella società di famiglia, finché in vita, sia i **diritti di voto** sia i **diritti agli utili**. Pertanto l'operazione, seppur comporti un primo coinvolgimento dei discendenti nella proprietà dell'impresa di famiglia, non avrebbe particolari effetti modificativi della governance di quest'ultima.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.